

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3378 del 03/07/2018
Oggetto	OGGETTO: D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - MODIFICA AL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA N. 538 DEL 30.11.2009 E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI VOLTURA N. 3836 DEL 23.12.2014 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA FONTI RINNOVABILI (OLIO VEGETALE) DI POTENZIALITA' PARI A 960 KWE CORRISPONDENTE A 2,44 MWT, SITO IN COMUNE DI RAVENNA VIA SANT'ALBERTO N. 313 - SOCIETA' AGRICOLA CASTELLANINA SRL (P.IVA 02330110392), SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA VIA SANT'ALBERTO N. 313
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3546 del 03/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - MODIFICA AL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA N. 538 DEL 30.11.2009 E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI VOLTURA N. 3836 DEL 23.12.2014 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA FONTI RINNOVABILI (OLIO VEGETALE) DI POTENZIALITA' PARI A 960 KWE CORRISPONDENTE A 2,44 MWT, SITO IN COMUNE DI RAVENNA VIA SANT'ALBERTO N. 313 – SOCIETA' AGRICOLA CASTELLANINA SRL (P.IVA 02330110392), SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA VIA SANT'ALBERTO N. 313

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con il Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 538 del 30.11.2009, avente oggetto: *"AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA FONTI RINNOVABILI (OLIO VEGETALE) DI POTENZIALITÀ PARI A 960 KWE CORRISPONDENTE A 2,44 MWT, DA UBICARE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA SANT'ALBERTO N. 313 - LOCALITÀ CASA BOSCO - DITTA SOCIETÀ AGRICOLA CASTELLANINA DUE SNC DI GIANFRANCO E PAOLA CERONI"*, la "Società Agricola Castellanina Due snc" è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto energetico alimentato a fonti rinnovabili (olio vegetale), di potenzialità pari a 960 kWe, in Comune di Ravenna, via Sant'Alberto n. 313;
- con il Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3836 del 23.12.2014, avente oggetto: *"AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS 387/2003 E S.M.I. PROVVEDIMENTO N. 538 DEL 30.11.2009 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA FONTI RINNOVABILI (OLIO VEGETALE) DI POTENZIALITÀ PARI A 960 KWE CORRISPONDENTE A 2,44 MWT, DA UBICARE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA SANT'ALBERTO N. 313 - LOCALITÀ CASA BOSCO - DITTA SOCIETÀ AGRICOLA CASTELLANINA DUE SNC DI GIANFRANCO E PAOLA CERONI, SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA SANT'ALBERTO N. 313 - VOLTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGRICOLA CASTELLANINA SRL (P.IVA 02330110392), SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA - VIA SANT'ALBERTO N. 313"*, è stato volturato il provvedimento n. 538 del 30.11.2009 in favore della Società Agricola Castellanina srl con sede legale e operativa in Comune di Ravenna, via Sant'Alberto n. 313;
- con PGRA 2018/6091 del 08.05.2018 è stata acquisita agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna la richiesta inoltrata dalla Società Agricola

Castellanina srl, di eliminazione della prescrizione contenuta nel Provvedimento n. 538 del 30.11.2018 richiesta dal Comune di Ravenna che cita:

[omissis] *“al fine di garantire il rispetto dei requisiti imposti dal RUE la ditta dovrà approvvigionarsi di biomasse per il funzionamento dell'impianto entro un raggio di 70 km. Il rispetto di tale condizione dovrà essere verificata dall'Autorità Competente durante l'intera fase di esercizio dell'impianto;”*

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, in particolare l'art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...];”*
 - *“L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]”*
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all'art.12 il comma 4-bis che recita:
 - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. “*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *"Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"*;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"* e smi ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 *"Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse"*;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE:

- la sopra citata prescrizione, contenuta nel Provvedimento n. 538 del 30.11.2009, era prevista nell'ex art. I.24 del RUE del Comune di Ravenna in vigore all'atto del rilascio del titolo autorizzativo;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 15/2013 in vigore dal 28.09.2013, il Comune di Ravenna nella redazione della nuova variante RUE ha fatto riferimento alle sole norme sovraordinate così come indicate nell'atto di coordinamento della Regione Emilia Romagna - DGR 994/2014;
- la Regione Emilia Romagna con successiva DGR 922/2017 avente oggetto *"Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n. 15/2013"* ha predisposto al fine dell'applicazione del principio di non duplicazione delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi, le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, un elenco di norme sovraordinate alle quali si devono attenere i Comuni nella redazione delle varianti ai propri strumenti urbanistici;

- che le norme elencate nelle sopracitate DGR 994/2014 e DGR 922/2017, quest'ultima entrata in vigore il 5 gennaio 2015, non prevedono limitazioni a riguardo le distanze di approvvigionamento delle biomasse per gli impianti a fonte rinnovabile;
- il Comune di Ravenna con nota PG 78991/2018 acquisita agli atti con PGRA 2018/7325 del 06.06.2018, ha espresso parere favorevole all'eliminazione della prescrizione sulla distanza massima di approvvigionamento della biomassa come previsto dal Provvedimento n. 538 del 30.11.2009;

VISTO INOLTRE CHE:

- la prescrizione del vincolo dei 70 km è tutt'oggi contenuta nell'art. 12.7 delle NTA del PTCP così come modificata dal Piano Energetico Provinciale al comma 4 (D) che prevede che in sede di rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti alimentati a biomasse debbano essere rispettate le seguenti indicazioni: *“[omissis] saranno privilegiati i progetti di sfruttamento energetico delle biomasse che prevedono l'uso di biomasse locali, intendendo come locali le biomasse prodotte a non più di 70 km di raggio [omissis]”*;
- dalla lettura del Piano Energetico Regionale, approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 01/03/2017, non si riscontrano limitazioni analoghe a quella riportata dal Piano Energetico Provinciale;
- la L.R. 25/2016 art. 14 c. 1, come modificata dalla L.R. 14/2017 dispone che *“Nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la legge regionale n. 13 del 2015, nei casi in cui siano state attribuite alla regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali ed energetiche, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o degli altri titoli abilitativi, comunque denominati, acquisisce il parere della Regione che si esprime sulla conformità del progetto o intervento alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformità dei contenuti di quest'ultima rispetto alla pianificazione provinciale.”*;
- la Regione Emilia Romagna - Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria si era già espressa con nota PG 2011 n. 44115 del 17.02.2011 in merito all'applicabilità dei vincoli contenuti nei PTCP, valutando che già il D.Lgs. 387/2003 all'art. 12 comma 10 e il successivo D.M. 10.09.2010, così come ribadito dalla Consulta, avevano previsto che solo le Regioni potessero assumere indicazioni atte a limitare o condizionare la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile, concludendo che, a far data dalla data di entrata in vigore del D.M. 10.09.2010, il 03.10.2010, le previsioni contenute negli strumenti di Pianificazione provinciale dovevano considerarsi superate in carenza di un provvedimento regionale;
- la Regione Emilia Romagna – Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile si è espressa, in merito, con nota acquisita agli atti con PGRA 2018/7388 del 07.06.2018, dichiarando nella fattispecie che *“la tipologia impiantistica è sicuramente conforme al Piano energetico regionale 2030 che assegna un'attenzione particolare agli impianti alimentati a bioenergie, il Piano, tuttavia, come giustamente rilevato, non contiene né prescrizioni né indicazioni di sorta in merito all'approvvigionamento delle biomasse. A parere dello scrivente tale assenza non determina, tuttavia, una difformità rispetto alla previsione contenuta nel PTCP di Ravenna. La previsione richiamata, infatti, a differenza di quanto sostenuto dal richiedente, non si traduce in una prescrizione vincolante per l'autorità competente all'autorizzazione. La previsione “saranno privilegiati”, sembra solo introdurre un elemento preferenziale nell'autorizzazione degli impianti alimentati a biomasse, elemento preferenziale, oltretutto, di difficile applicazione*

mancando una procedura comparativa per l'autorizzazione della tipologia impiantistica di interesse.”;

PRESO ATTO dei pareri espressi dal Comune di Ravenna e dalla Regione, si valuta favorevolmente la modifica della prescrizione contenuta nel Provvedimento n. 538 del 30.11.2009 a pag 5 rigo 34 che cita:

- **Comune di Ravenna** – parere favorevole alle seguenti condizioni:
- al fine di garantire il rispetto dei requisiti imposti dal RUE la ditta dovrà approvvigionarsi di biomasse per il funzionamento dell'impianto entro un raggio di 70 km. Il rispetto di tale condizione dovrà essere verificata dall'Autorità Competente durante l'intera fase di esercizio dell'impianto;

sia sostituita con la seguente dicitura in modifica:

- **Comune di Ravenna** – parere favorevole

DATO ATTO che il provvedimento unico, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs 127/2016 deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 08.06.2018 come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	08.05.2018
Sospensione termini del procedimento per informativa antimafia	06.06.2018
Acquisizione comunicazione antimafia	03.07.2018
Termine per la conclusione del procedimento (30 gg)	04.07.2018

DATO ATTO CHE: sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni”, inerenti la documentazione antimafia (come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna nota iscritta al PGRA 2018/8546 del 03.07.2018);

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott. Alberto Rebucci Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI MODIFICARE** il Provvedimento n. 538 del 30.11.2009 e s.m.i. rilasciato alla Società Agricola Castellanina srl con sede legale e operativa in Comune di Ravenna, via Sant'Alberto n. 313 (Partita IVA/Codice Fiscale 02330110392), ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., avente oggetto “Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili (olio vegetale) di potenzialità pari a 960 kWe corrispondente a 2,44 MWt, da ubicare in Comune di Ravenna, via Sant'Alberto n. 313 - località Casa Bosco - Ditta Società Agricola Castellanina srl”;
2. **DI DARE ATTO** che a pag 5 rigo 34 del Provvedimento n. 538 del 30.11.2009 e s.m.i. viene sostituita la seguente dicitura:
 - **Comune di Ravenna** – parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - al fine di garantire il rispetto dei requisiti imposti dal RUE la ditta dovrà approvvigionarsi di biomasse per il funzionamento dell’impianto entro un raggio di 70 km. Il rispetto di tale condizione dovrà essere verificata dall’Autorità Competente durante l’intera fase di esercizio dell’impianto;

con la seguente dicitura corretta:

 - **Comune di Ravenna** – parere favorevole
3. **DARE ATTO** che restano invariate le altre parti del Provvedimento n. 538 del 30.11.2009 e smi rilasciato alla Società Agricola Castellanina Srl;
4. **DARE ATTO** che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
5. **DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
6. **TRASMETTERE**, con successiva comunicazione, l’avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso;
7. **TRASMETTERE**, alla Ditta interessata e alle Amministrazioni copia del presente atto per opportuna conoscenza;
8. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.